

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/1621 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2016

che adotta il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 5648]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 consente al Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione di elaborare documenti di orientamento su temi che rientrano nel settore di competenza degli organismi di accreditamento e di abilitazione al fine di armonizzare le procedure applicate da tali organismi per l'accREDITamento o l'abilitazione e la sorveglianza dei verificatori ambientali.
- (2) I verificatori ambientali che operano in Stati membri diversi sono tenuti a notificare le loro attività ai rispettivi organismi di accreditamento e di abilitazione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (3) Dall'esecuzione pratica di tale procedura di notifica sono emerse delle differenze nelle risposte che i singoli organismi di accreditamento e di abilitazione forniscono ai verificatori ambientali che non rispettano i loro obblighi di notifica. Di conseguenza sono necessari ulteriori orientamenti al fine di garantire un'applicazione coerente delle procedure di notifica nel caso dei verificatori ambientali accreditati o abilitati in uno Stato membro che esercitano le attività di verifica e di convalida in un altro Stato membro.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, è adottato come da allegato.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009

INTRODUZIONE

Il presente documento di orientamento armonizza le procedure di notifica applicabili ai verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati.

1. Obblighi previsti prima della notifica

- 1.1. L'organismo di accreditamento o di abilitazione rende accessibili al pubblico e facilmente comprensibili le proprie procedure di notifica per i verificatori ambientali accreditati in altri Stati membri. Nelle informazioni accessibili al pubblico relative a tali procedure si specificano inoltre tutte le tariffe (escluse le spese di viaggio) applicate dall'organismo di accreditamento o di abilitazione per la notifica e per la sorveglianza.
- 1.2. L'organismo di accreditamento o di abilitazione che ha concesso l'accREDITamento o l'abilitazione richiede che i propri verificatori ambientali accreditati o abilitati abbiano seguito la procedura di notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, prima di avviare attività di verifica o di convalida in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati. Nell'ambito dell'attività di sorveglianza dei propri verificatori ambientali accreditati o abilitati, l'organismo di accreditamento o di abilitazione verifica inoltre che gli obblighi di notifica a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 siano stati rispettati quando il verificatore ambientale ha operato in uno Stato membro diverso.
- 1.3. L'organismo di accreditamento o di abilitazione raccomanda ai propri verificatori ambientali accreditati o abilitati di informare le organizzazioni clienti che esse devono acconsentire all'attività di sorveglianza a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1221/2009 e che un rifiuto al consenso di tali attività può precludere la registrazione a queste organizzazioni.

2. Contenuto della notifica

- 2.1. Gli obblighi di notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009 si considerano adempiuti a seguito della presentazione di quanto segue:
 - a) informazioni dettagliate sull'accREDITamento o sull'abilitazione con la prova che l'accREDITamento o l'abilitazione sono ancora validi, non sono stati sospesi o revocati e sono idonei alle attività specifiche dell'organizzazione sottoposta a verifica o a convalida;
 - b) composizione e competenze della squadra, in particolare conoscenza degli obblighi normativi in materia di ambiente e conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro in cui si dovrebbe svolgere la verifica o la convalida;
 - c) se necessario, documentazione relativa al personale, quali informazioni pertinenti relative a qualifiche, formazione ed esperienze specifiche del settore economico sottoposto a verifica;
 - d) luogo e tempi della verifica e della convalida, tra cui la visita dei verificatori ambientali presso l'organizzazione e tutte le fasi precedenti e successive a tale visita a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1221/2009;
 - e) indirizzo e altre informazioni per contattare l'organizzazione sottoposta a verifica o a convalida, tra cui tutti i siti e le attività che rientrano nel campo della verifica o della convalida e il numero di dipendenti.

Le richieste supplementari di cui alla lettera c) sono giustificate in relazione alla situazione specifica e non possono pregiudicare il diritto del verificatore ambientale di prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato accreditato o abilitato.

- 2.2. Nei casi in cui la notifica adempia agli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009, l'organismo di accreditamento o di abilitazione ne informa il verificatore ambientale prima dell'inizio delle attività di verifica o di convalida in conformità all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1221/2009. Se possibile, tale comunicazione viene effettuata due settimane prima dell'inizio delle attività di verifica o di convalida. Allo stesso tempo l'organismo di accreditamento o di abilitazione informa il verificatore ambientale sulla portata e sul contenuto dell'attività di sorveglianza che intende svolgere e sui relativi costi.
- 2.3. Nel caso in cui l'organismo di accreditamento o di abilitazione riscontri che le attività di verifica o di convalida stanno per essere condotte o sono già state condotte senza notifica, l'organismo di accreditamento o di abilitazione ricorda al verificatore ambientale gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 relativi alla notifica nel paese interessato (cfr. punto 2.1).

Qualora le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009 non siano fornite entro i termini prescritti o la notifica non adempia agli obblighi di cui al suddetto articolo, si applica il punto 3.1 del presente documento di orientamento.

- 2.4. Poiché l'esito della notifica potrebbe influenzare i processi di verifica e di convalida, l'organismo di accreditamento o di abilitazione raccomanda al verificatore di comunicare l'esito della notifica al proprio cliente.

3. Conseguenze dell'inosservanza della procedura di notifica

- 3.1. Qualora la notifica non adempia agli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009, l'organismo di accreditamento o di abilitazione segue la procedura indicata nei punti 3.1.1-3.1.4.
 - 3.1.1. Se non vengono fornite o vengono fornite in ritardo le indicazioni relative alle informazioni dettagliate sull'accREDITAMENTO o sull'abilitazione, alle competenze, al luogo e ai tempi della verifica o della convalida, all'indirizzo e alle altre informazioni per contattare l'organizzazione, alla conoscenza degli obblighi normativi in materia di ambiente e alla conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro in cui si dovrebbe svolgere la verifica o la convalida, o, se opportuno, alla composizione della squadra, il verificatore ambientale viene informato quanto prima sulle informazioni mancanti e sul mancato rispetto del termine di notifica.
 - 3.1.2. Se l'organismo di accreditamento o di abilitazione ritiene che le informazioni mancanti non precludano una sorveglianza soddisfacente del verificatore ambientale, l'organismo di accreditamento o di abilitazione considera la notifica soddisfacente per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e chiede al verificatore ambientale di fornire le informazioni mancanti in una fase successiva. Il verificatore ambientale viene informato in merito a tale decisione in modo tempestivo e prima della verifica o della convalida.
 - 3.1.3. Se l'organismo di accreditamento o di abilitazione ritiene di non aver ricevuto informazioni essenziali per una sorveglianza soddisfacente dell'attività di verifica o di convalida (ad esempio luogo e tempi delle attività di verifica o di convalida, indirizzo e altre informazioni per contattare l'organizzazione, informazioni dettagliate sull'accREDITAMENTO o sull'abilitazione del verificatore ambientale, composizione o competenze della squadra, in particolare conoscenza degli obblighi normativi e conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro in cui si dovrebbe svolgere la verifica o la convalida), l'organismo di accreditamento o di abilitazione informa il verificatore ambientale che la notifica è ritenuta insoddisfacente, che pertanto non è possibile svolgere una sorveglianza soddisfacente e che, qualora la verifica o la convalida abbiano luogo prima del completamento delle informazioni mancanti, detto organismo raccomanderà all'organismo competente di non registrare l'organizzazione.
 - 3.1.4. Qualora l'organismo di accreditamento o di abilitazione decida di raccomandare all'organismo competente di non registrare l'organizzazione, ciò viene comunicato al verificatore ambientale, all'organismo di accreditamento o di abilitazione che ha concesso l'accREDITAMENTO o l'abilitazione, all'organizzazione, se possibile, e all'organismo competente.
-